

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 533

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MALAN, BALOCCHI, BATTAGLIA, BONATO, FILIPPI, FLEGO, FONTAN, LATRONICO, MAGNABOSCO, PIERGIORGIO MARTINELLI, MONTANARI, ONGARO, RODEGHIERO, SALINO, SANDRONE**

Norme in materia di incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le analoghe cariche nelle società conferitarie e nelle società ed enti dello stesso gruppo creditizio

*Presentata il 17 maggio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di una maggiore competitività delle aziende di credito spinge senza dubbio verso una razionalizzazione del sistema creditizio. È cioè opportuno che le aziende si attrezzino per le sfide concorrenziali, che saranno sempre più forti nell'immediato futuro, mediante fusioni, concentrazioni, trasformazioni o altre strategie che gli amministratori vorranno scegliere nell'interesse degli istituti stessi e dei loro utenti. A questo scopo venne emanato il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

D'altra parte, lo stesso provvedimento sanciva un nuovo assetto delle aziende

stesse tra le quali, da una parte, vi sono gli enti conferenti e dall'altra le società conferitarie. Gli enti conferenti « perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale » e possono occuparsi di « assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli » (articolo 12), ma soprattutto « amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria » e « non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria ».

Ovvio, a questo punto, che si sia stabilita l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e quelle nelle società per azioni, in quanto sarebbe assurdo distinguere i ruoli

quando non si distinguono le persone. Tale incompatibilità è infatti sancita dal primo comma del decreto del Ministro del tesoro del 26 novembre 1993.

Lo stesso decreto, tuttavia, per salvaguardare le esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio, al comma 2 prevede che « le predette disposizioni divengano operanti (solo) allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte ... se la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi ».

Tutto bene, naturalmente, quando gli amministratori sono animati dalle migliori intenzioni e fanno uso del loro potere, transitoriamente quasi assoluto e — in linea di principio — contrario allo spirito della « legge Amato », solo per concludere nel più breve tempo possibile accordi nell'interesse dell'istituto di cui sono a capo.

Ma quando vi sia chi intende semplicemente mantenere il più a lungo possibile questa posizione per poi magari dar luogo a concentrazioni non sempre rispecchianti l'interesse e gli scopi dell'ente amministrato, si possono facilmente verificare abusi. È infatti sufficiente manifestare l'intenzione di attuare un progetto di concentrazione per fruire, in pratica, di una proroga dell'anomala situazione di cumulo delle cariche.

Allo stato attuale dei fatti può verificarsi che non venga tutelata né la raziona-

lizzazione del sistema creditizio, che si intendeva incoraggiare, né la corretta distinzione dei ruoli sancita dal primo comma del decreto del Ministro Barucci del 26 novembre 1993. E ciò in un momento in cui, negli organi amministrativi delle casse di risparmio e di altre aziende di credito si riscontra una presenza massiccia di consiglieri, presidenti e altri organi che sono retaggio di amministrazioni e forze politiche che spesso hanno dato prova di scarsa inclinazione a tutelare l'interesse pubblico. In un gran numero di casi dunque questi consiglieri non solo non rappresentano la volontà delle comunità per conto delle quali amministrano patrimoni e attività bancarie, ma sono anche nella prospettiva di non essere quasi certamente confermati.

Con la presente proposta di legge si propongono invece le precise caratteristiche che deve avere un eventuale progetto di concentrazione. È importante notare che un autentico e concreto progetto è sicuramente già corredato da quanto si prescrive nell'articolo.

Pertanto, approvando quanto proposto non si andrà in nessun modo ad ostacolare iniziative ben avviate.

Qualora invece tali caratteristiche manchino, è evidente che i tempi e le prospettive di attuazione sono così lunghe e incerte da non giustificare in nessun modo la proroga di una situazione anomala.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il progetto di concentrazione con altri enti creditizi di cui al secondo comma del decreto del Ministro del tesoro 26 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 1993, deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) indicare con precisione e analiticamente i motivi e gli obiettivi della concentrazione;

b) coprire tutti gli aspetti organizzativi e finanziari;

c) illustrare i risvolti economici del progetto;

d) indicare in dettaglio i tempi e i modi di realizzazione;

e) essere concordato tra gli enti interessati;

f) essere corredato da lettera di intenti ratificata dagli organismi deliberanti di tutti gli enti che partecipano al progetto di concentrazione;

g) essere presentato e accettato dalle competenti sedi della Banca d'Italia.

2. Qualora il progetto di concentrazione non risponda ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, non può trovare applicazione il regime di proroga per i soggetti titolari di cariche amministrative e di controllo di cui al secondo comma del citato decreto ministeriale.

